



CITTÀ DI PIOSSASCO
PROVINCIA DI TORINO

ORIGINALE ☒

C O P I A ☐

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **26**
DEL 28.04.2011

OGGETTO: Approvazione regolamento Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.).

L'anno duemilaundici, addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **18,30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è riunito in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione il Consiglio Comunale composto da:

AVOLA FARACI Roberta Maria — Sindaco:

e dai consiglieri comunali:

BUZZELLI Paolo
FERRERO Roberta
CAMMARATA Salvatore
PELLEGRINO Roberto
SANNA Gavino
STOPPA Angelo
BOTTERO Ines
PONTIGLIONE Giovanna
IERINO' Donato
TADDEO Angelo

ASTEGIANO Luciano
OBERTO Riccardo
IEVOLELLA Anna Rita
MUTI Lucilla
POLASTRI Stefano
MARTINATTO Vittorio
ANDRUETTO Adriano
OBERT Valter
BENEDETTO Giuseppe
BONOMO Michele

Dei suddetti Consiglieri sono assenti: ==

Assente giustificato: BONOMO.

Assume la presidenza il Sig. **Adriano Andruetto** in qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Assiste alla seduta il Segretario Generale **Corrado Parola**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Montaldo, Palazzolo, Ruffa.

Deliberazione Consiglio Comunale del 28.04.2011 n. 26

OGGETTO: Approvazione regolamento Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.)

Il Presidente del Consiglio comunale dà la parola al Sindaco che riferisce:

- che l'art. 11, comma 1 della Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24 dispone che i comuni appartenenti allo stesso bacino debbano consorziarsi obbligatoriamente ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 267/2000 in "Consorzi di Bacino" attribuendo a questi ultimi funzioni di governo e di coordinamento al fine di assicurare la realizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani,
- che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino 14 del 28 novembre 2003 n. 20, è stato costituito il Consorzio Obbligatorio con la denominazione di Consorzio Valorizzazione rifiuti 14, abbreviato con l'acronimo "Covar 14";
- che con la medesima deliberazione l'Assemblea dei Sindaci ha approvato lo Statuto e la Convenzione del Covar 14;
- che l'art. 3 dello Statuto del predetto consorzio, rubricato "Competenza consortile" dispone, al comma 4. che *"Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall'Associazione d'ambito, predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune. La tariffa è riscossa dal Consorzio previo assenso dei Comuni"*
- che con deliberazione Consiglio Comunale n. 60 del 11 novembre 2004 è stato istituito a decorrere dal 2005 il sistema tariffario per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani stabilendo di affidare al Covar 14 l'intera gestione consortile del ciclo integrato del rifiuto, con funzione normativa e regolamentare del servizio pubblico e conseguente predisposizione del Piano Finanziario e della tariffa rifiuti solidi urbani, riservandone alla Giunta Comunale l'approvazione, ai sensi del 4 comma art. 3 Statuto Consortile, e affidandone la riscossione al Consorzio;
- che con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 la Corte Costituzionale ha fornito chiarimenti in ordine alla natura impositiva, al trattamento fiscale ed alle modalità di riscossione della tariffa chiarendo:
 - a. che il giudizio di legittimità costituzionale affrontato con tale pronunciamento è limitato alla tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) prevista dall'art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 1997;
 - b. che la tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006 non risulta ancora attuabile con la conseguenza che l'unica T.I.A. che trova applicazione nei Comuni è quella ex art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 1997, fermo restando che qualora entrasse in vigore la nuova tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del D. Lgs. 152/2006 di cui sopra, il predetto Regolamento dovrebbe conseguentemente considerarsi superato;
 - c. che la T.I.A. ex art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 1997 non è un corrispettivo, ma di converso deve esserne riconosciuta la natura tributaria;
 - d. che in analogia alla normativa sulla TARSU il soggetto attivo del prelievo della tariffa ex art. 49 del decreto Ronchi è il Comune mentre, diversamente dalla disciplina della TARSU la T.I.A. non reca specifiche disposizioni in tema di accertamento, liquidazione e sanzioni, fatta eccezione per la facoltà di riscossione tramite ruolo;
 - e. che la lacunosità delle statuizioni contenute nel comma 9 dell'art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 1997 con riguardo alla disciplina dell'accertamento e della liquidazione della T.I.A. (il quale si limita a prevedere che «la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare») può essere colmata con l'esercizio del potere regolamentare comunale previsto per le entrate anche tributarie dall' art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e con il riferimento alla disciplina generale delle sanzioni tributarie per quanto applicabili;

considera

Handwritten signature

- che alla luce del chiarimento della consulta e come ribadito dal parere 65/2010 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Piemonte, il titolare del potere impositivo della tariffa di igiene ambientale ex art. 49 del D. Lgs. 22 del 1997 risulta essere esclusivamente l'amministrazione comunale, unico soggetto deputato a normare con proprio regolamento tutti gli aspetti del tributo lasciati dal legislatore statale privi di disciplina;
- che ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con deliberazione da adottarsi non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo;
- che il termine per la deliberazione del bilancio 2011, prorogato al 31.03.2011 con D.M. del Ministero dell'Interno del 07 dicembre 2011, è stato successivamente prorogato al 30.06.2011 con D.M. 16.03.2011 e pertanto i regolamenti approvati entro tale termine hanno effetto dal 1 gennaio 2011;

da atto:

- che la tariffa ex art. 49 del decreto Ronchi è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti (parte fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (parte variabile) nei modi, nei termini e nelle percentuali determinate dall'assemblea Consortile con propria deliberazione n. 11 del 26/04/2006;
- che con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio approvato con il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato elaborato il "*metodo normalizzato*" per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento.
- che i criteri di determinazione della T.I.A. sono contenuti nel citato decreto del 1999 che prevede indici costruiti, sulla quantità totale dei rifiuti prodotti nel Comune, sulla superficie delle utenze, sul numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche, su coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo le varie attività esercitate nell'ambito delle utenze non domestiche.
- che il metodo di riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche utilizzato al momento dell'istituzione della tariffa è quello di cui all'art. 11, comma 4 del D.P.R. 158/1999;
- che in presenza della peculiare situazione rappresentata, nella realtà della Regione Piemonte, dalla presenza di un consorzio obbligatorio tra comuni (Covar 14) costituito in applicazione della legge regionale del 24 ottobre 2002, n. 24, fornito di personalità giuridica pubblica, e rilevato che, per quel che riguarda il servizio di gestione dei rifiuti:
 - a) il Consorzio agisce a tutti gli effetti per conto del Comune;
 - b) la Tia costituisce il corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti la cui titolarità tributaria è del Comune e la gestione è del Consorzio.

ritiene pertanto:

- di disporre, con l'approvazione dell'allegato regolamento per la determinazione e l'applicazione della T.I.A. che recepisce quelle modificazioni ed integrazioni conseguenti adeguate all'accertata natura tributaria della tariffa stessa, la cui titolarità è in capo al Comune;

- di approvare l'allegato Regolamento per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (All. A);

Propone quindi che **IL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERI

1. di approvare il Regolamento per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
2. di dare atto che il Regolamento per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, risulta quello riportato nell'allegato A), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di trasferire al Covar 14, con effetto dal 1 gennaio 2011, la gestione dell'entrata della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nonché i poteri di accertamento e riscossione della stessa, attraverso le modalità, condizioni e obblighi disciplinati dall'allegato regolamento;
4. di rimettere alla Giunta comunale l'approvazione annuale del Piano Finanziario e della Tariffa ex art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997 predisposti dal Covar 14, sulla scorta dei criteri generali indicati nell'allegato regolamento;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione del Sindaco;

Udita la presentazione da parte del consigliere Buzzelli dei due emendamenti a sua firma al 3° e 8° comma dell'art. 22 della proposta di regolamento (Allegato A);

Uditi i pareri ed interventi dei consiglieri come trascritti nell'allegato alla presente deliberazione per estrazione integrale dal nastro magnetico;

Richiamato il T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, inserito nella presente deliberazione;

Omesso il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto l'atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione d'entrata;

Messa in votazione da parte del Presidente l'emendamento al comma 3 dell'art. 22,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi alla proposta di emendamento, resi mediante alzata di mano su n. 20 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- Di approvare l'emendamento al 3 comma dell'art. 22 del regolamento proposto dal consigliere Buzzelli.

Quindi messo in votazione l'emendamento al comma 8 dell'art. 22,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi alla proposta di emendamento, resi mediante alzata di mano con n. 20 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- Di approvare l'emendamento all'8° comma dell'art. 22 del regolamento proposto dal consigliere Buzzelli.

Infine posto ai voti la proposta di deliberazione comprensiva degli emendamenti testè approvati,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 17, resi mediante alzata di mano, su n. 20 consiglieri presenti di cui n. 17 votanti e n. 3 astenuti (Martinatto, Ferrero e Muti);

DELIBERA

- Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione del Sindaco comprensiva degli emendamenti approvati in ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

GL/deliberazioniCC/2010



COMUNE DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

Deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 28-4-2011

OGGETTO: Approvazione regolamento Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.).

Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

a) regolarità tecnica (art. 49 - comma 1):

giusto favorevole

Il responsabile del servizio

[Signature]

b) regolarità contabile (art. 49 - comma 1):

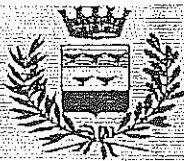
[Diagonal line through the lines]

Il responsabile di ragioneria

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 - comma 4)

[Diagonal line through the lines]

Il responsabile del servizio finanziario



CITTÀ DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE

Ripubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi con decorrenza

07.06.2011 al 22.06.2011

senza osservazioni.

Piovascasso, lì 23.06.2011



IL SEGRETARIO GENERALE
(CORRADO PAROLA)

Divenuta definitivamente esecutiva in data **23.06.2011**

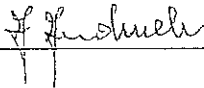
Piovascasso, lì **23.06.2011**

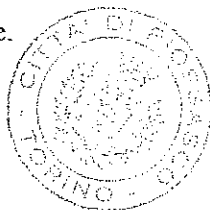


IL SEGRETARIO GENERALE
(CORRADO PAROLA)

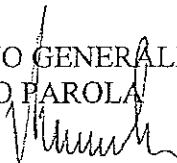
Dal che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ADRIANO ANDRUETTO





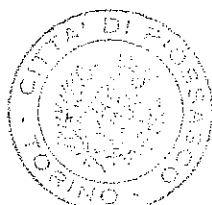
IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA



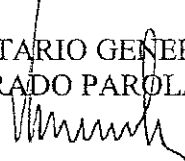
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 17 MAG. 2011

Piossasco, li 16 MAG. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA



Dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. –
D.Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA





Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

IL RESPONSABILE SERVIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE

Piossasco, li _____

DIVENUTA ESECUTIVA in data

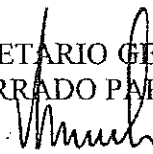
30 MAG. 2011

- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000)

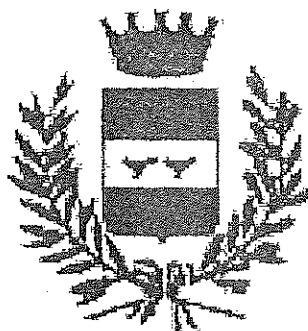
Piossasco, li 30 MAG. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA



Allegato A)



CITTÀ DI PIOSSASCO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

**Art. 49 D. Lgs. 22/97
D.P.R. 158/1999**

INDICE

TITOLO I DELL'ISTITUZIONE E DEL FONDAMENTO DELLA TARIFFA

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 - DEFINIZIONI	2
ART. 3 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	2
ART. 4 - TITOLARITÀ DELL'ENTRATA DELLA TARIFFA	3
ART. 5 - PIANO FINANZIARIO	3
ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI DELLA TARIFFA	3
ART. 7 - SUPERFICIE UTILE	4
ART. 8 - ESENZIONI E RIDUZIONI	4

TITOLO II DELLE UTENZE E DELLA COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 9 - DENUNCIA ORIGINARIA, DI VARIAZIONE, O CESSAZIONE	5
ART. 10 - SUDDIVISIONE IN FASCE E CATEGORIE	7
ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	7
ART. 12 - NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI NEL CASO DI UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI	8
ART. 13 - ATTRIBUZIONE DELLE CATEGORIE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE	9
ART. 14 - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA	9

TITOLO III CASI PARTICOLARI

ART. 15 - CONDIZIONI D'USO PARTICOLARI	10
ART. 16 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE	11
ART. 17 - MANIFESTAZIONI, EVENTI ED ATTIVITÀ COMMERCIALE SU SUOLO PUBBLICO	12
ART. 18 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	12

TITOLO IV DELLE RIDUZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI

ART. 19 - RIDUZIONE PER RECUPERO IN PROPRIO DI RIFIUTI ASSIMILATI	13
ART. 20 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO	13
ART. 21 - AGEVOLAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	14
ART. 22 - DILAZIONI DI PAGAMENTO NELLA FASE DI RISCOSSIONE VOLONTARIA	14
ART. 23 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO	15

TITOLO V DEL CONTROLLO E DELLA RISCOSSIONE

ART. 24 - ACCERTAMENTO, CONTROLLO, RECUPERO	15
ART. 25 - RISCOSSIONE DELLA TARIFFA	16
ART. 26 - CONGUAGLI, RIMBORSI	17
ART. 27 - SANZIONI	17

TITOLO VI DELLE DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 - DIRITTO DI INTERPELLO	18
ART. 29 - NORME DI RINVIO	19
ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE	19
ART. 31 - NORME DI PRIMA ATTUAZIONE	19
ART. 32 - RAPPORTI TRA COMUNI E CONSORZIO	19
ALLEGATO 1	21
ALLEGATO 2	22
ALLEGATO 3	23
ALLEGATO 4	24
ALLEGATO 5	25
ALLEGATO 6	26
ALLEGATO 7	28

TITOLO I DELL'ISTITUZIONE E DEL FONDAMENTO DELLA TARIFFA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per la determinazione e l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani prevista dall'art. 49 del D. Lgs 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158.
2. Il presente regolamento stabilisce le condizioni, le modalità, gli obblighi e le sanzioni connessi all'applicazione e alla riscossione della tariffa di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni che seguono:
 - la Tariffa è la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani disciplinata dalle leggi vigenti;
 - il Piano Finanziario è il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti disciplinato dalle norme vigenti, dal presente Regolamento, approvato annualmente dalla Giunta comunale;
 - la Denuncia è la denuncia originaria, o di variazione, o di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali o arce disciplinata dal successivo articolo 9.
 - Il Comune di Piossasco è il soggetto attivo della tariffa;
 - il Consorzio CO.VA.R. 14 è consorzio di diritto pubblico costituito tra i Comuni del Bacino di gestione dei rifiuti n. 14 (Torino Sud-Ovest) ai sensi delle leggi regionali e statali;
 - il Contribuente è la qualifica con la quale si individua il soggetto di cui all'art. 6.

Art. 3 – Istituzione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento, lo smaltimento dei rifiuti ed è svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. La gestione dei rifiuti è disciplinata, ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, da apposito Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani che ne determina anche la classificazione ed i criteri di assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

3. Per la copertura dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani è istituita la tariffa, avente natura tributaria, ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D. Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 158/1999.

Art. 4 – gestione della tariffa

1. Con il presente regolamento il Comune conferisce al Consorzio, con effetto dal 1 gennaio 2011, la gestione della Tariffa mantenendo in capo all'Ente la titolarità del tributo.

2. L'attribuzione al Consorzio della gestione dell'entrata della Tariffa comporta il trasferimento in capo al medesimo soggetto l'esercizio dei poteri di accertamento e di riscossione della stessa, attraverso le modalità, condizioni e obblighi disciplinati dal presente regolamento.

3. Il Consorzio potrà esercitare i poteri di accertamento e di riscossione della Tariffa secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 5 – Piano Finanziario

1. La Giunta Comunale approva il Piano Finanziario proposto dal Consorzio, entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

2. Il Consorzio è tenuto a trasmettere alla Giunta Comunale, entro il mese di ottobre e comunque entro due mesi prima della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio comunale di previsione, il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 8 del D.P.R. 158/1999, corredato della relazione illustrativa secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 6 – Soggetti passivi della tariffa

1. La Tariffa è dovuta da chiunque occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti sul territorio comunale, che producano rifiuti urbani o assimilati.

2. La tariffa è dovuta, in via principale, dal soggetto che presenta la denuncia di occupazione e in via sussidiaria, con vincolo di solidarietà, da tutti gli occupanti dei locali e delle aree.

Art. 7 – Superficie utile

1. Concorrono a formare la superficie di riferimento per il calcolo della Tariffa, fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 8:

- a) per i locali: tutti i vani comunque denominati, sia principali che accessori, anche se facenti parte di dipendenze separate o interrate rispetto al corpo principale del fabbricato, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità sotto il profilo urbanistico ed edilizio;
- b) per le aree scoperte ad uso privato: le superfici operative destinate in via diretta, o funzionalmente collegate, all'esercizio dell'attività di utenza non domestica, con esclusione delle aree scoperte che costituiscono mero accessorio o pertinenza dei locali.

2. L'anzidetta superficie è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree scoperte sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.

4. In difetto dei casi di esclusione di cui al successivo articolo 8 la Tariffa è dovuta per intero.

Art. 8 – Esenzioni e riduzioni

1. Sono esclusi dal computo della Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o struttura, oppure per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, oppure perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Costituisce presunzione di utilizzabilità il fatto che presso i locali e/o le aree siano attivi uno o più contratti per la fornitura di servizi pubblici a rete essenziali (acqua, energia elettrica, gas), salvo prova contraria del contribuente.

2. Un elenco esemplificativo, ma non esaustivo dei casi di esclusione ai sensi del precedente comma è contenuto nell'Allegato 6 al presente Regolamento.

3. Sono soggetti alla sola quota fissa della Tariffa con esclusione della quota variabile, i seguenti locali o aree:

- a) superfici ove, per specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione, possono formarsi, anche non in via esclusiva, rifiuti speciali non assimilati per qualità e quantità agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori in base alle norme vigenti;
- b) superfici per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati al servizio pubblico per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

4. Le circostanze di cui ai commi precedenti debbono essere indicate nella Denuncia originaria, corredate da idonea documentazione che ne consenta un riscontro obiettivo, a pena d'inapplicabilità della riduzione. La prova che consente il beneficio della esenzione o della riduzione può essere fornita anche successivamente, con denuncia di variazione, avente con effetto solamente per il futuro, senza diritto a rimborsi.

TITOLO II

DELLE UTENZE E DELLA COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 9 – Denuncia originaria, di variazione, o cessazione

1. I soggetti passivi della tariffa devono presentare entro sessanta giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree apposita denuncia.
2. La denuncia deve essere sottoscritta dal soggetto obbligato al pagamento della tariffa ed essere presentata direttamente allo sportello del Consorzio o inviata allo stesso, anche via fax, o telematicamente allegando copia del documento di identità. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre la denuncia inviata tramite posta si considera presentata nel giorno indicato sul timbro postale e quella inviata via fax, nella data di ricezione da parte del Consorzio. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione della tariffa rimangano invariati. L'intervenuta modificazione degli elementi indicati nella Denuncia originaria o in successive variazioni deve essere denunciata dal soggetto passivo entro sessanta giorni dalle compiute modificazioni.

3. La Denuncia è unica per tutti i locali occupati o detenuti dalla medesima utenza domestica o non domestica.

4. La Denuncia originaria e le successive denunce di variazione sono valide ove contengano tutti i requisiti prescritti dal presente articolo e siano presentate e sottoscritte dal soggetto passivo o dal soggetto legato a vincolo di solidarietà familiare nonché da parente di primo grado, oppure il suo rappresentante legale o negoziale. Ove la Denuncia sia presentata da un rappresentante negoziale questi deve consegnare l'originale della procura, unendo copia fotostatica del documento d'identità della persona che l'ha conferita se la firma di quest'ultima non è autenticata.

5. Il Consorzio predispone moduli di Denuncia conformi al presente articolo, i quali sono messi a disposizione degli interessati sui siti istituzionali del Comune e del Consorzio.

6. La Denuncia originaria o di variazione per le utenze domestiche deve contenere:

- a) l'identificazione del soggetto che la presenta e, se diverso, del soggetto passivo obbligato al pagamento (dati anagrafici, residenza, domicilio, codice fiscale);
- b) il numero degli occupanti l'abitazione e i loro dati identificativi (dati anagrafici, residenza, domicilio, codice fiscale);
- c) i dati catastali di ciascun immobile (foglio, mappale, subalterno, classe, categoria);
- d) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro ripartizioni interne;
- e) le superfici soggette e le superfici escluse, precisando il titolo dell'esclusione ai sensi del precedente articolo 8 e allegando idonea documentazione che ne consenta un riscontro obiettivo - ivi compresa la planimetria completa dell'immobile occupato o detenuto ogniqualvolta vi siano modificazioni rispetto a quanto accertato in precedenza a pena l'inapplicabilità dell'esclusione medesima.
- f) la data d'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree.

7. La Denuncia originaria o di variazione per le utenze non domestiche deve contenere:

- a) l'identificazione del soggetto che la presenta se diverso dal soggetto passivo obbligato (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- b) l'identificazione del soggetto passivo (natura giuridica, denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA, attività prevalente e attività secondarie effettivamente esercitate nei locali e nelle aree, codice ISTAT delle stesse, sede legale e unità locali), allegando idonea documentazione attestante la prevalenza dell'attività esercitata (es. certificati o visure rilasciati dalla C.C.I.A.A., autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente rilasciata dalla competente Autorità);
- c) i dati catastali di ciascun immobile (foglio, numero, subalterno, classe, categoria);

- d) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro ripartizioni interne;
 - e) le superfici soggette e le superfici escluse, precisando il titolo dell'esclusione ai sensi del precedente articolo 8 e allegando idonea documentazione che ne consenta un riscontro obiettivo - ivi compresa la planimetria completa dell'immobile occupato o detenuto ogniqualvolta vi siano modificazioni rispetto a quanto accertato in precedenza a pena d'inapplicabilità dell'esclusione medesima.
 - f) la data d'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree.
8. Gli Uffici dell'Anagrafe provvedono mensilmente a fornire al Consorzio ogni informazione relativa alle variazioni anagrafiche incidente sull'applicazione della tariffa.

Art. 10 – Suddivisione in fasce e categorie

1. La tariffa è articolata per fasce di “utenze domestiche” e “utenze non domestiche”.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise nelle categorie di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, in funzione del numero di persone che le compongono, cui sono associati coefficienti correlati alla produttività potenziale di rifiuti.
3. Le utenze non domestiche sono ulteriormente suddivise nelle categorie di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento, in funzione del tipo di attività esercitata, cui sono associati coefficienti correlati alla produttività potenziale di rifiuti.

Art. 11 – Determinazione delle tariffe

1. La Giunta comunale, sulla base del Piano Finanziario, determina annualmente le Tariffe, nel rispetto dei coefficienti di produttività minimi e massimi indicati agli Allegati 1, 2 al presente Regolamento. In difetto e salvo diversa disposizione di legge si applicano i criteri tariffari e le tariffe dell'anno precedente.
2. Il metodo di riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è quello di cui all'art. 11, comma 4 del D.P.R. 158/1999, ovvero della percentuale di composizione dell'ultimo ruolo TARSU.
3. La Giunta Comunale può adottare un diverso sistema di riparto dei costi da coprire con la Tariffa, optando tra i seguenti criteri razionali:
 - a) in base a studi effettivi sulla composizione del costo;
 - b) in base alle superfici tariffabili;

c) in base al numero delle utenze.

4. Il provvedimento di modificazione dei criteri di determinazione della Tariffa deve essere adottato prima dell'approvazione del Piano Finanziario.
5. La Tariffa dovuta annualmente da ogni utenza si compone di una quota fissa e di una quota variabile. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la quota fissa e la quota variabile sono indicate nell'Allegato 5 al presente Regolamento.
6. La quota fissa della Tariffa è commisurata proporzionalmente ai costi fissi addebitabili alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche, secondo quanto indicato, rispettivamente, agli Allegati 3 lett. A) e 4 lett. A).
7. La quota variabile della Tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotti da ciascuna utenza. Sino a quando sarà vigente il sistema presuntivo di determinazione della Tariffa, tale quantità è determinata, in via presuntiva, prendendo a riferimento per le utenze domestiche lo specifico coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per numero di componenti il nucleo familiare (Allegati 1, e 3, lett. B), e per le utenze non domestiche lo specifico coefficiente di produttività potenziale annua per superficie tariffabile indicato per ogni destinazione d'uso (Allegati 3 e 4, lett. B).

Art. 12 – Numero di persone occupanti i locali nel caso di utenze domestiche residenti

1. Per il calcolo della Tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella Denuncia, salvo le disposizioni che seguono.
2. I soggetti passivi non sono tenuti a denunciare le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare qualora le stesse si riferiscano a persone residenti nel Comune. Tali variazioni anche se non denunciate sono acquisite d'ufficio e la Tariffa è adeguata a decorrere dalla data in cui si verifica la variazione.
3. I soggetti passivi sono tenuti a denunciare le variazioni del numero degli occupanti nel caso di aggiunta temporanea di una o più persone che dimorino nei locali per almeno centottanta giorni consecutivi, senza che ciò determini variazioni della composizione del nucleo familiare risultante dall'anagrafe demografica. In tal caso la Denuncia deve essere presentata allo scadere dei centottanta giorni di dimora temporanea ed ha effetto dal giorno in cui si è verificata la variazione e sino a diversa Denuncia.
4. Dal numero degli occupanti sono escluse, previa autocertificazione effettuata nelle modalità di legge, le persone che si assentino per oltre centottanta giorni consecutivi per cause di forza maggiore (es. servizio di leva volontaria, lungodegenza in ospedale o casa di cura, affido familiare, studio), o per residenza temporanea all'estero, ovvero ogni qualvolta non sia possibile

trasferire la residenza anagrafica nel luogo della nuova dimora, sempreché tali circostanze siano oggetto di Denuncia nelle forme e nei termini di cui al precedente articolo 9.

5. I soggetti passivi non residenti nel Comune sono tenuti a denunciare il numero degli occupanti effettivi nelle forme e nei termini di cui al precedente articolo 9. In difetto si attribuisce d'ufficio all'utenza un numero di occupanti presunto pari a tre, fatte salve le verifiche d'ufficio e l'applicazione della sanzione per i casi di omessa, infedele, o tardiva Denuncia.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 13 – Attribuzione delle categorie alle utenze non domestiche

1. Per la classificazione delle utenze non domestiche nelle categorie di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento si fa riferimento all'attività effettivamente svolta nei locali e nelle aree denunciate dal soggetto passivo ai sensi del precedente articolo 9, o comunque risultante dal codice dell'attività economica derivante dall'applicazione della tabella redatta dall'Istituto Nazionale di Statistica desunto da certificati o visure della C.C.I.A.A. o dell'Agenzia delle Entrate, fatte salve le verifiche d'ufficio.

2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte si fa riferimento all'attività prevalente. Un'esemplificazione di attribuzione della categoria prevalente all'utenza non domestica è riportato all'Allegato 7 al presente Regolamento.

3. Nel diverso caso in cui tali attività siano svolte in unità immobiliari distintamente censite al catasto edilizio urbano, le superfici di una medesima utenza possono essere classificate in due o più categorie distinte, a condizione che occupino una superficie superiore al 30% di quella tariffabile e che quest'ultima non sia inferiore a 500 metri quadri. A tal fine il soggetto passivo dovrà presentare apposita istanza supportata da idonea documentazione atta a comprovare tale distinzione. La modificazione della categoria avviene solo a seguito di verifica in loco ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza.

Art. 14 – Obbligo di pagamento della tariffa

1. Il debito Tariffario sorge contestualmente all'occupazione o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei

locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale, che producano rifiuti urbani o assimilati e perdura sino al giorno di cessazione dell'occupazione o della detenzione.

2. Le variazioni che incidono sulla commisurazione della Tariffa e la cessazione dell'occupazione o detenzione sono computate dal giorno in cui si sono verificate, se comunicate nelle forme e nei termini prescritti dal presente Regolamento, ovvero, in difetto dal giorno di comunicazione, salvo che il contribuente fornisca la prova della data anteriore dell'avvenuta variazione o cessazione, nel qual caso la stessa è computata dal giorno in cui si è verificata. Resta fermo quanto disposto per i casi di esclusione dal precedente articolo 8 comma 4, nonché l'applicazione della sanzione per i casi di omessa, infedele, o tardiva denuncia.

TITOLO III CASI PARTICOLARI

Art. 15 – Condizioni d'uso particolari

1. Per le parti comuni del condominio, occupate o detenute in via esclusiva, la tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengano tali superfici o, in alternativa, dall'amministratore con diritto di rivalsa.

2. Nel caso di locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, ferma restando nei confronti di questi ultimi la responsabilità solidale, nei casi di inadempienza del soggetto che gestisce i servizi comuni, rispetto a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale la Tariffa è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata

4. Per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, fermo restando che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, questi ultimi rimangono responsabili dei relativi obblighi e del versamento della tariffa dovuta.

5. Gli enti, gli istituti, associazioni, organizzazioni ed altri soggetti privi di personalità giuridica sono assoggettati alla tariffa sotto la ragione o denominazione sociale che li contraddistingue., fermo restando la responsabilità del pagamento in capo al soggetto responsabile ai sensi del codice civile.

6. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tariffa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

7. Per le abitazioni tenute a disposizione - allacciate ad uno dei servizi di rete la tariffa - è dovuta per l'intero anno da colui che tiene a disposizione l'abitazione ed è applicata sulla base del numero degli occupanti come determinato dall'art 12, comma 1, lettera b).

Art. 16 – Utenze non stabilmente attive

1. Per utenze non stabilmente attive (art. 7, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158) si intendono quelle previste dal presente articolo, secondo la disciplina che segue.

2. È utenza domestica non stabilmente attiva l'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) di nucleo familiare residente nel Comune, sempreché la stessa sia utilizzata nel corso dell'anno per periodi complessivamente non superiori a centottantacinque giorni, esclusivamente dal nucleo familiare iscritto come soggetto passivo della Tariffa, e tale destinazione sia specificata nella Denuncia originaria o di variazione, unendo la dichiarazione di non voler cedere l'abitazione in uso ad altri soggetti a qualsiasi titolo. In tal caso si imputa all'utenza domestica la sola quota fissa della Tariffa, calcolata associando all'immobile il numero di persone che compongono il nucleo familiare.

3. È utenza domestica non stabilmente attiva l'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) di nucleo familiare non residente nel Comune, sempreché la stessa sia utilizzata nel corso dell'anno per periodi complessivamente non superiori a centottantacinque giorni, esclusivamente dal nucleo familiare iscritto come soggetto passivo della Tariffa, e tale destinazione sia specificata nella Denuncia originaria o di variazione, unendo l'indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo e degli altri utilizzatori dell'immobile, nonché la dichiarazione di non voler cedere l'abitazione in uso ad altri soggetti a qualsiasi titolo. In tal caso si imputano all'utenza sia la quota fissa sia la quota variabile, calcolate associando all'immobile il numero di persone stabilito ai sensi del precedente articolo 12, comma 5, e applicando una riduzione del 30% della quota variabile.

4. È utenza domestica non stabilmente attiva l'abitazione tenuta a disposizione di cittadini italiani residenti all'estero, sempreché il soggetto passivo dichiari nella Denuncia originaria o di variazione di non dimorare per più di trenta giorni l'anno nell'abitazione a disposizione, unendo la dichiarazione di non voler cedere l'abitazione in uso ad altri soggetti a qualsiasi titolo. In tal caso si imputa all'utenza la sola quota fissa della Tariffa.

5. Sono utenze non domestiche non stabilmente attive i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibiti ad attività stagionale, o a uso non continuativo, sempreché utilizzati nel corso

dell'anno per un periodo complessivamente non superiore a centottantacinque giorni, risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, e tali circostanze siano specificate nella denuncia originaria o di variazione. In tal caso si applica la Tariffa della categoria corrispondente con una riduzione del 50% della quota variabile.

Art. 17 – Manifestazioni, eventi ed attività commerciale su suolo pubblico

1. È istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta per l'occupazione o la conduzione, con o senza autorizzazione, temporanea di locali e/o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per temporaneo s'intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La tariffa giornaliera viene calcolata applicando ai metri quadrati occupati la tariffa annuale della categoria di attività corrispondente, rapportata ai giorni di occupazione ed aumentata del 50 %.
3. La riscossione della Tariffa giornaliera è effettuata dal Consorzio sulla base dei dati forniti dal Comune sui soggetti che hanno occupato suolo pubblico, sulla superficie di suolo pubblico occupata e le giornate di occupazione.
4. Per le manifestazioni e gli eventi patrocinati, gli oneri dei servizi di gestione dei rifiuti sono compresi nei costi generali imputati nel Piano Finanziario.
5. Per le manifestazioni e gli eventi occasionali, non soggetti a COSAP, il soggetto responsabile della loro organizzazione chiede al Consorzio, con un preavviso di almeno venti giorni, il tipo di servizio necessario per far fronte al conferimento straordinario di rifiuti. Sulla base del servizio espletato il Consorzio accerta l'importo della Tariffa da corrispondere. La tariffa deve essere versata prima del ritiro della Concessione o Autorizzazione.

Art. 18 – Istituzioni scolastiche statali

1. Ai sensi dell' articolo 33 bis del Decreto Legge n. 248/2007, a decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni una somma, calcolata sulla base del numero degli alunni iscritti alle scuole statali nell'anno di riferimento, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; il Comune trasferisce tale somma al Consorzio.

TITOLO IV DELLE RIDUZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI

Art. 19 – Riduzione per recupero in proprio di rifiuti assimilati

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato al recupero i rifiuti speciali assimilati agli urbani da esse prodotti, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della Tariffa in misura pari alle percentuali di seguito indicate:
 - a) 15 %, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - b) 30 %, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - c) 50 %, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - d) 70 % nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
2. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il coefficiente di riferimento (Kd) all'intera superficie imponibile.
3. La riduzione è applicata su istanza dell'interessato, da presentarsi per ciascun anno negli uffici del Consorzio entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno successivo, corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione di rifiuti speciali assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno, ivi compresa l'attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero, a pena di decadenza dal diritto alla riduzione.

Art. 20 – Riduzione per compostaggio domestico

1. Possono fruire di una riduzione del 20% della quota variabile della Tariffa le utenze domestiche che attuino il recupero tramite compostaggio domestico della frazione organica, dei rifiuti biodegradabili da giardino, delle potature, della segatura, dei trucioli e dei frammenti di legno non trattato e del sughero, in ogni caso con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica ed utilizzando idonea attrezzatura nel rispetto delle norme tecniche previste dal Consorzio e dei vigenti regolamenti sulla gestione dei rifiuti.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo spettano ove non sussistano inidoneità evidenti allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico, la cui valutazione spetta al Consorzio.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo hanno effetto decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta dell'interessato dell'idonea attrezzatura di cui al comma 1. Il contribuente è tenuto

a comunicare entro trenta giorni il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle riduzioni, salvo in difetto il recupero delle somme dovute.

Art. 21 – Agevolazioni per raccolta differenziata

1. Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 vengono assicurate le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso la distribuzione tra le utenze domestiche dei contributi CONAI derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi.
2. L'ammontare dei contributi CONAI ascritti al Comune in rapporto alla quota variabile della Tariffa imputata alle utenze domestiche è acquisito dal Consorzio il quale provvederà a determinare la percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile di ciascuna utenza domestica del Comune; l'agevolazione è attribuita nell'avviso di pagamento con un importo evidenziato separatamente in detrazione dal totale dovuto.

Art. 22 – Dilazioni di pagamento nella fase di riscossione volontaria

1. I contribuenti hanno diritto ad una dilazione del pagamento delle somme indicate nell'avviso di pagamento nei casi di particolare disagio dovuto a motivi di salute, economici, o sociali per l'utenza domestica, ovvero di crisi economica per l'utenza non domestica, ovvero ove vi sia stato un incremento della Tariffa eccedente il 200% dell'annualità precedente a parità di presupposto impositivo.
2. La dilazione è ammessa soltanto in relazione a importi non inferiori ad € 60,00 lordi per le utenze domestiche e ad € 200,00 per quelle non domestiche.
3. Per debiti complessivamente superiori ad € 10.000,00 (diecimila/00) la dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione assicurativa o bancaria, recante rinuncia la beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.
4. Il periodo di dilazione non può eccedere sei mesi per ciascun avviso, e diciotto mesi complessivi sull'importo totale. Ciascuna rata scade l'ultimo giorno di ogni mese di dilazione.
5. L'istanza di dilazione è presentata prima dell'avvio della procedura di riscossione coattiva ed allegando i documenti attestanti i requisiti di ammissione alla dilazione, a pena di decadenza dal relativo beneficio.

6. L'esito dell'esame dell'istanza è comunicato mediante lettera raccomandata a/r, da restituirsi firmata per accettazione dal contribuente a pena di decadenza dal diritto alla dilazione.
7. Sulle somme oggetto di dilazione sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284 del codice civile e al D.M. 07 dicembre 2010 e s.m.i.. Non sono dovuti interessi dalle utenze domestiche in caso di debiti d'importo complessivamente inferiore a € 500,00 lordi, sempreché sussistano particolari situazioni di disagio debitamente motivate.
8. Il mancato pagamento di due rate consecutive nei termini comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la preclusione di una nuova dilazione per il medesimo debito.

Art. 23 – Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio – assistenziali previsti, con propri provvedimenti deliberativi, può contribuire al pagamento totale o parziale, della tariffa dovuta dai contribuenti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico.
2. Ferma restando la qualifica di contribuente per il soggetto passivo individuato ai sensi del precedente art. 6, la sostituzione di cui al comma 1, può operare – previa comunicazione del Comune al Consorzio – per qualsiasi tipo di pagamento da quest'ultimo richiesto ai contribuenti, secondo i successivi artt. 25 .

TITOLO V DEL CONTROLLO E DELLA RISCOSSIONE

Art. 24 - Accertamento, controllo, recupero

1. Il Consorzio svolge tutte le attività necessarie all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della Tariffa ed effettua tutte le verifiche e i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo alla applicazione della tariffa, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento il Consorzio può:
 - a) richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;

- b) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza dell'occupazione o detenzione (contratti di locazione, affitto, scritture private);
- c) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, sia ai conduttori, agli occupanti, agli amministratori di condominio, sia ai proprietari dei locali e/o delle aree;
- d) Utilizzare, dandone avviso all'interessato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (a titolo esemplificativo anagrafe, ufficio tecnico/attività economiche del comune, Camera di Commercio, Conservatoria dei Beni Immobiliari, Catasto fabbricati, Dati metrici catastali, Archivi delle utenze elettriche e del gas, Contratti di locazione, ecc.);

3. Il contribuente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro 60 giorni dalla richiesta. Il Consorzio, decorso il termine assegnato, considerata la mancata collaborazione del contribuente emette gli atti di accertamento sulla base degli elementi in possesso ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.

5. Il personale incaricato dal Consorzio, munito di autorizzazione e previo avviso da inoltrare almeno 5 giorni prima della verifica, può accedere agli immobili oggetto della tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni fatte dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, art. 46 e 47.

Nei casi di in cui dalle verifiche anzidette venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o omissione della denuncia originaria o di variazione, il soggetto gestore provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto da apposito funzionario designato dal soggetto gestore.

Art. 25 – Riscossione della tariffa

1. La tariffa viene riscossa secondo le modalità seguenti.
2. Il Consorzio provvede alla riscossione spontanea attraverso l'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o precedentemente accertata, le tariffe applicate, il responsabile del procedimento, l'importo di ogni singola rata e le scadenze di pagamento.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno tre rate, fatti salvi eventuali conguagli di anni precedenti che potranno essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo da versare è arrotondato secondo le modalità previste dal comma 166, art. 1 della Legge 296/2006.
4. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze, il Consorzio provvede alla notifica al medesimo, anche a mezzo servizio postale con raccomandata a/r, di apposita richiesta di pagamento da eseguirsi entro 60 giorni dalla data di ricevimento.
5. L'avviso di pagamento e la richiesta di pagamento di cui ai precedenti commi 6 e 7 devono contenere tutti gli elementi prescritti dall'art. 7 della Legge 212/2000.
6. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e modalità indicate dai commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006 con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dal successivo art. 27 oltre che al recupero delle spese.
7. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 o mediante iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, entro il termine fissato dall'art. 1 comma 163 delle Legge 296/2006.
9. Non si procede alla riscossione coattiva per importi inferiori ad Euro 12,00, o comunque pari o inferiori all'importo delle spese da sostenere per il recupero del credito.

Art. 26 - Conguagli, rimborsi

1. Le variazioni che si verificano in corso d'anno e che comportino recupero o rimborso della tariffa saranno compensate sull'importo dovuto per l'anno successivo o mediante rimborso.
2. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto, a pena di decadenza, entro cinque anni dal versamento, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base giornaliera. Il rimborso viene disposto entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Non si procede al rimborso della tariffa in caso di importi inferiori a Euro 12,00.

Art. 27 – Sanzioni

1. In caso di mancata ottemperanza alle richieste di cui all'art 24, comma 3, si applica la sanzione di € 52,00.
2. In caso di infedele denuncia si applica una sanzione del 50% della maggiore tariffa dovuta, con un minimo di € 50,00 e un massimo di € 500,00.
2. Nel caso di denuncia tardiva presentata:
- entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento, si applica la sanzione di € 25,00;
 - entro un anno dalla data in cui si è verificato l'evento si applica la sanzione di € 50,00;
 - oltre un anno dalla data in cui si è verificato l'evento, si applica una sanzione del 50% della maggiore tariffa dovuta, con un minimo di € 50,00 e un massimo di € 500,00.
3. In caso di omessa denuncia, anche di variazione si applica una sanzione del 100%, se la violazione riguarda un'annualità, del 150%, qualora siano trascorsi i termini di due annualità consecutive per la presentazione della denuncia suddetta, con un minimo di € 100,00 e un massimo di € 500,00.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto di irrogazione della sanzione, interviene l'accettazione formale dello stesso da parte del contribuente e viene versato quanto dovuto a titolo di tariffa, sanzioni ed interessi.
6. Le sanzioni previste ai commi precedenti saranno irrogate secondo le procedure previste dalla legge 689/1981.
7. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento della tariffa alle prescritte scadenze la sanzione è del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, come stabilito dall'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D. Lgs. 472/1997.
8. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente.

TITOLO VI DELLE DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Diritto di interpello

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni o comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Consorzio, che risponde entro 90 giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione della tariffa di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

2. La risposta del Consorzio, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello non possono essere erogate sanzioni nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Consorzio o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 29 - Norme di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 5.02.1997, n. 22 e nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 30 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi e nei termini di legge, entra in vigore ai sensi di legge il primo gennaio dell'anno di approvazione.
2. La Tariffa per gli anni precedenti resta disciplinata dai regolamenti vigenti negli anni di competenza..

Art. 31 - Norme di prima attuazione

1. Il Comune, o su sua richiesta il Consorzio, provvede a dare adeguata pubblicità ai contribuenti - anche tramite l'affissione di manifesti, l'invio di opuscoli informativi, la pubblicazione sul sito [www. Covar14.it](http://www.Covar14.it) e su quello comunale o altre forme di comunicazione - delle norme del Regolamento che prevedono adempimenti a carico degli stessi.

Art. 32 - Rapporti tra Comuni e Consorzio

1. Il Comune trasmette periodicamente al Consorzio, in tempo utile per l'emissione degli avvisi di pagamento o eventualmente entro il termine concordato con il Consorzio, le deliberazioni relative alla determinazione della Tariffa per ciascuna categoria di utenza per l'anno di riferimento.

2. Il Consorzio concede al Comune l'accesso in consultazione al programma di gestione tariffa entro il 30 aprile 2011.
3. Il Consorzio fornisce annualmente al Comune la banca dati tariffa. I dati delle anagrafiche, delle pratiche, degli immobili, gli ulteriori dati degli immobili (particelle catastali, proprietari ecc.), dei cassonetti, della tariffazione (compresi i pagamenti), dei ruoli e quantaltro contenuto nel data base, devono essere forniti in file di testo delimitato da separatore di elenco virgola o punto e virgola (, oppure ;), le date devono essere fornite nel formato GG/MM/AAAA e i dati numerici con il separatore decimale punto o virgola (. oppure ,).
4. La prima fornitura deve contenere la situazione storica dall'anno 2005 al 31 dicembre 2010 e deve essere fornita entro il 30 aprile 2011.
5. Per i successivi periodi d'imposta i dati delle variazioni e nuove iscrizioni avvenute nel corso dell'anno dovranno essere forniti entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

ALLEGATO 1

Categorie delle utenze domestiche e coefficienti
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
(Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 1a e n. 2)

Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Parte fissa	Parte variabile	
	ka	kb	
		minimo	massimo
1	0,80	0,60	1,00
2	0,94	1,40	1,80
3	1,05	1,80	2,30
4	1,14	2,20	3,00
5	1,23	2,90	3,60
6 o più	1,30	3,40	4,10

ALLEGATO 2

Categorie delle utenze non domestiche e coefficienti

Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

(Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 3a e n. 4a)

Attività per comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti					
N.	Descrizione	Parte fissa		Parte variabile	
		kc		kd	
		min.	max.	min.	max.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	3,28	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	2,50	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	4,20	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	6,25	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	3,10	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	2,82	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	9,85	13,45
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	7,76	8,88
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	8,20	10,22
10	Ospedali	1,07	1,29	8,81	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	8,78	12,45
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	4,50	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	8,15	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	9,08	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	4,92	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	8,90	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	8,95	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	6,76	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	8,95	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	3,13	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,50	4,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	45,67	78,97
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	39,78	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	32,44	51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	16,55	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,60	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	58,76	92,56
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	12,82	22,45
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	6,92	28,70	56,78
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	8,56	15,68

ALLEGATO 3

Formule per il calcolo della tariffa – utenze domestiche

A. Formule per il calcolo della quota fissa – utenze domestiche

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per una utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S;

n = numero di componenti del nucleo familiare;

S = superficie dell'abitazione (m²);

Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / \sum n Stot (n) \cdot Ka (n)$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

B. Formule per il calcolo della parte variabile – utenze domestiche

$$TVd = Quv \cdot Kb (n) \cdot Cu$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$Quv = Qtot / \sum n N(n) \cdot Kb (n)$$

dove:

Qtot = Quantità totale di rifiuti

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Cu = Costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

B.1 Calcolo della percentuale di riduzione per raccolta differenziata – utenze domestiche

Riduzione = (Totale contributi CONAI ascritti a un dato Comune / Parte variabile ascritta alle utenze domestiche di un dato Comune) x 100

ALLEGATO 4

Formule per il calcolo della tariffa – utenze non domestiche

A. Formule per il calcolo della parte fissa – utenze non domestiche

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf \cdot Sap(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per una utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a Sap;

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

Qapf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

$$Qapf = Ctapf / \Sigma ap \cdot Stot(ap) \cdot Kc(ap);$$

dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;

Stot(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*;

Kc(ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

B. Formule per il calcolo della parte variabile – utenze non domestiche

$$Tvnd(ap, Sap) = Cu \cdot Sap(ap) \cdot Kd(ap)$$

dove:

Tvnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per una utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a Sap ;

Cu = Costo unitario (€/m²). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

ALLEGATO 5
Categorie dei costi imputati nel Piano finanziario

Costi	Denominazione dei costi	Tipo di costi
CG	COSTI OPERATIVI DI GESTIONE:	
CGIND	COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:	
CSL	Costi di spazzamento e lavaggio strade	Fissi
CRT	Costi di raccolta e trasporto	fissi/variabili
CRT	Costi di raccolta e trasporto da ecocentro	fissi/variabili
CTS	Costi di trattamento e smaltimento	variabili
AC	Altri costi	fissi
CGD	COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:	
CRD	Costi di raccolta vetro-plastica-lattine	fissi/variabili
	Costi di raccolta carta e cartone	fissi/variabili
	Costi di raccolta umido	fissi/variabili
	Costi di raccolta vegetale	fissi/variabili
	Costi di raccolta vetro-lattine	fissi/variabili
	Costi di raccolta pile e farmaci	fissi/variabili
	Costi di raccolta tramite ecocentro	fissi/variabili
CTR	Costi di trattamento e recupero vetro-plastica-lattine	variabili
	Costi di trattamento e recupero carta e cartone	variabili
	Costi di trattamento e recupero umido	variabili
	Costi di trattamento vegetale	variabili
	Costi di trattamento beni durevoli	variabili
	Costi di trattamento e recupero ferro	variabili
	Costi di trattamento altri recuperabili ecocentro	variabili
CC	COSTI COMUNI:	
CARC	Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso	fissi
CGG	Costi generali di gestione	fissi
CCD	Costi comuni diversi	fissi
CK	COSTI D'USO DEL CAPITALE:	
AMMn	Ammortamenti	fissi
ACCn	Accantonamenti	fissi
Rn	Remunerazione del capitale	fissi

ALLEGATO 6

Casi di riduzione ed esenzione (art. 8, comma 1)

In via esemplificativa rientrano nelle riduzioni o esenzione della Tariffa di cui all'art. 8, comma 1:

- a) i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non abitati, limitatamente al periodo di effettiva mancata utilizzazione, purché superiore a 90 giorni; tali condizioni possono formare oggetto di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- b) le unità immobiliari per le quali sono stati autorizzati interventi di restauro, risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia, sempreché di fatto non utilizzate, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, e comunque non oltre la data, anteriore alla scadenza del provvedimento, di inizio dell'utilizzo;
- c) le unità immobiliari, destinabili a civile abitazione o all'attività di un'utenza non domestica, non utilizzabili in quanto non allacciate ad alcuno dei servizi pubblici a rete essenziali e non dotate di tali servizi (acqua, energia elettrica, gas);
- d) i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, sempreché non soggetti a manutenzione e di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- e) Balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- f) Solai e sottotetti non collegati da scale, ascensori o montacarichi;
- g) i locali di unità immobiliari o parti di essi aventi altezza inferiore a metri 1,50;
- h) i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici, ove non si abbia di regola presenza umana;
- i) i locali adibiti a magazzino meccanizzato;
- j) le superfici occupate da scale mobili, ascensori, montacarichi;
- k) le superfici o le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali e per stabile destinazione d'uso, ovvero per norma di legge, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- l) le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio di locali di ogni genere, compresi i porticati, di utenze domestiche;
- m) le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio di locali di ogni genere, compresi i porticati, di utenze non domestiche, purché non destinate in via diretta o comunque funzionalmente collegate all'attività esercitata dall'utenza non domestica (aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno);
- n) i locali, ad eccezione dell'abitazione civile, nonché le aree asserviti ai fondi agricoli adibiti a coltivazione e allevamento;

o) la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

p) le superfici di edifici, o loro parti, adibite al culto;

q) le aree cimiteriali, a eccezione di quelle adibite ai servizi generali, intendendosi con tale ultima locuzione quelle destinate a guardiana, magazzino e ricovero attrezzi. L'eventuale superficie destinata ad abitazione per il servizio di custodia è computata come utenza domestica;

r) per le sole utenze non domestiche le superfici occupate dalle seguenti tipologie di macchinari, suddivise per categoria:

Cat. 2 Cinematografi e teatri: impianti di proiezione

Cat. 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi: impianto erogazione carburanti, impianto erogazione aria compressa, zona lavaggio auto

Cat. 7 Alberghi con ristorante: banchi refrigerati

Cat. 9 Case di cura e riposo: celle frigorifere, sale operatorie, macchinari per infermeria e laboratori

Cat. 11 Uffici, agenzie, studi professionali: macchinari per infermeria e laboratori

Cat. 13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli: tintometro, macchinari taglio legno

Cat. 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze: forni per panificazione

Cat. 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista: lettini abbronzanti, docce solari

Cat. 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista: torni, presse, compressori, carroponi ed altri macchinari direttamente collegati all'attività svolta

Cat. 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto: ponte auto, forno verniciatura, compressori, carroponi ed altri macchinari direttamente collegati all'attività svolta

Cat. 20 Attività industriali con capannoni di produzione: torni, presse, compressori, carroponi ed altri macchinari direttamente collegati all'attività svolta

Cat. 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici: torni, presse, compressori, carroponi ed altri macchinari direttamente collegati all'attività svolta

Cat. 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub: banchi refrigerati

Cat. 23 Mense, birrerie, amburgherie: celle frigorifere, banchi refrigerati

Cat. 24 Bar, caffè, pasticceria: banchi refrigerati

Cat. 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari: impastatrici, forni per panificazione, banchi refrigerati

Cat. 26 Plurilicenze alimentari e/o miste: forni per panificazione, banchi refrigerati

Cat. 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio: celle frigorifere, forni per panificazione, banchi refrigerati

Cat. 28 Ipermercati di generi misti: celle frigorifere, forni per panificazione, impastatrici, banchi refrigerati